

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI****MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (c.d. MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI (Allegato 3 del Prov. 147/2024)**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I****Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**Identificazione dell'Intermediario/Banca**

- a. Banca: \_\_\_\_\_
- b. Iscritta dal \_\_\_\_\_ alla Sez. D con il n. \_\_\_\_\_ del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 D.lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 TUB
- c. Sede legale: \_\_\_\_\_
- d. Telefono/FAX: \_\_\_\_\_ ; e-mail: \_\_\_\_\_ ;  
PEC: \_\_\_\_\_
- e. Sito internet: \_\_\_\_\_
- f. Sull'attività svolta ha competenza di vigilanza l'IVASS

**SEZIONE II****Informazioni sul modello di distribuzione****La Banca distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con:**

- Prestipay S.p.A. a Socio Unico, iscritta nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) nella sezione D al numero D000650943, in data 03 marzo 2019, con sede legale e operativa in via Verzegnis n. 15, 33100 Udine; Telefono/FAX: 0432 1697681/0432 1697682; e-mail: [servizio.clienti@prestipay.it](mailto:servizio.clienti@prestipay.it); PEC: [segreteria@pec.prestipay.it](mailto:segreteria@pec.prestipay.it); sito internet: [www.prestipay.it](http://www.prestipay.it), [www.prestipayweb.it](http://www.prestipayweb.it)

con cui ha sottoscritto un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 22, c. 10, Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per la distribuzione congiunta dei prodotti assicurativi emessi dalle imprese qui indicate:

- MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

La Banca, altresì, ha un accordo di collaborazione con Assicura Agenzia S.r.l., iscritta nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) nella sezione A al numero A000200008, in data 05 settembre 2007, con sede legale in via Verzegnis 15, 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02036440226; Telefono: 0432 473511; PEC: [assicura.agenzia@pec.assicura.si](mailto:assicura.agenzia@pec.assicura.si); Sito internet: [www.assicura.si](http://www.assicura.si), che prevede tra le varie attività anche la gestione dei sinistri e la formazione specifica dei prodotti di MetLife.

Il rapporto diretto con le imprese di assicurazione sopra indicate è gestito esclusivamente da Prestipay S.p.A. che, con dette imprese, ha stipulato appositi accordi di distribuzione; diversamente, il rapporto diretto con i clienti è affidato esclusivamente alla Banca.

**SEZIONE III**  
**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

**L'intermediario indica che:**

- a.** Non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione di cui alla Sezione II.
- b.** Le imprese di assicurazione di cui sono distribuiti i prodotti non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

**SEZIONE IV**  
**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

**Con riguardo al contratto proposto si specifica che la Banca:**

- a.** Non fornisce al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, c. 3, Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP);
- b.** Non fornisce al contraente/aderente una consulenza fondata sull'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, c. 4, CAP;
- c.** In forza dell'accordo di distribuzione assicurativa stipulato con Prestipay S.p.A. può proporre esclusivamente i contratti assicurativi delle seguenti imprese di assicurazione:
  - MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia;
  - MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**SEZIONE V**  
**Informazioni sulle remunerazioni**

**La Banca indica che:**

- a.** Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo;
- d.** Ai sensi dell'art. 28 Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si informa che gli intermediari assicurativi, che distribuiscono i contratti delle imprese di assicurazione indicate nella sezione IV, percepiscono dalle stesse una provvigione il cui importo è indicato in separato documento, integrativo del presente MUP, consegnato o trasmesso al contraente/aderente (c.d. Integrazione al Modulo Unico Precontrattuale – Informazioni sulle remunerazioni). In tale documento viene data informativa sull'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa agli intermediari, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio.

L'informativa di cui alle lettere a) e d) è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

**SEZIONE VI**  
**Informazioni sul pagamento dei premi**

**La Banca fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:**

- a.** I premi sono pagati dal contraente/aderente direttamente a Prestipay S.p.A. Le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese ai beneficiari della copertura sono regolate dalle imprese stesse o per il tramite di Prestipay S.p.A.;
- b.** Il pagamento dei premi avviene tramite il pagamento delle rate del finanziamento che avviene tramite SDD ovvero tramite ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale;
- c.** Il premio assicurativo è compreso nell'importo finanziato al contraente/aderente, come indicato nel c.d. SECCI, allegato al contratto di finanziamento. L'importo delle rate mensili, pagate tramite ordine di bonifico, bollettino di c/c postale ordinario o addebito in conto tramite SDD, comprende una quota riconducibile al premio assicurativo finanziato.

Prestipay S.p.A. ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un importo minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a euro 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

## SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

### La Banca fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- b. ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/aderente ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto:
- alla Banca \_\_\_\_\_ Ufficio Reclami, per contestazioni relative al comportamento della Banca nel processo di distribuzione delle polizze:
    - a mezzo posta ordinaria o A/R al seguente indirizzo \_\_\_\_\_ ;
    - a mezzo E-mail: \_\_\_\_\_ ;
    - a mezzo FAX: \_\_\_\_\_ ;
    - a mezzo PEC: \_\_\_\_\_ .

L'Ufficio Reclami della Banca risponde per iscritto ed entro i termini previsti dalla normativa vigente; i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento delle imprese di assicurazione vengono trasmessi senza ritardo alle imprese medesime, dandone contestualmente notizia al reclamante.

- all'impresa di assicurazione, MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Reclami, per le contestazioni relative alle polizze (es. gestione dei sinistri, rimborsi):
  - a mezzo posta ordinaria o A/R al seguente indirizzo: via A. Vesalio 6 – 00161 Roma
  - a mezzo E-mail: [reclami@metlife.it](mailto:reclami@metlife.it);
  - a mezzo PEC: [meil-italia@legalmail.it](mailto:meil-italia@legalmail.it); [mel-italia@legalmail.it](mailto:mel-italia@legalmail.it).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine previsto dalla normativa vigente, così come specificato nei DIP aggiuntivi delle polizze distribuite, il contraente/aderente può rivolgersi all'IVASS (via del Quirinale 21 - 00187 Roma), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Banca o dalle imprese di assicurazione. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare la Guida per la presentazione dei reclami disponibile sulla pagina "Reclami" del sito internet dell'IVASS medesimo ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

### c. la facoltà per il contraente/aderente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. Ad esempio, uno degli organismi specializzati iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

### La Banca comunica che il contraente:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 L. 193/ 2023: il diritto, riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito

alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, c. 1, L. 193/2023, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, il contraente può richiedere la cancellazione di tali dati entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico. Per ogni altra informazione si rinvia al DIP aggiuntivo.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1-5, L193/2023, sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.